DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI ALLA MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA, BACINI E CANALI AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA. ART.12 L.R. N.37/2006 (D.G.P. N.2569/07)

1. Per tutti gli interventi di qualsivoglia natura nell'ambito degli alvei fluviali che comportino "asciutta" completa o incompleta (di seguito definita semplicemente "asciutta") di corpi idrici naturali od artificiali deve essere effettuata la valutazione preventiva sulla necessità di interventi di recupero della fauna ittica presente e di una sua ricollocazione in altro idoneo sito, ove possibile con esso collegato.

2. . Gli interventi di cui al precedente punto 1 sono i seguenti:
   - asciutta di canali artificiali per manutenzione periodica o straordinaria
   - asciutta di corpi idrici naturali per interventi in alveo (ricalibrature, messa in opera di protezioni spondali, etc.)
   - asciutta di corpi idrici naturali per interventi su infrastrutture (opere di presa, ponti, attraversamenti, etc.).

3. Sono classificati "interventi d'urgenza" tutti i lavori non preventivabili attuati per la messa in sicurezza di corpi idrici superficiali ai fini della pubblica incolumità e quelli straordinari eseguiti per la riparazione di guasti improvvisi tali da porre in dubbio la stabilità di infrastrutture connesse ai corpi idrici stessi.

4. I legali rappresentanti delle ditte che eseguono interventi che comportino asciutta di corpi idrici superficiali devono far pervenire alla Provincia di Vercelli – Servizio Tutela della Fauna e della Flora – Piazza Mazzini, 13100 Vercelli, con almeno quindici giorni lavorativi di anticipo sulla data presunta di inizio lavori, apposita richiesta di autorizzazione, anche su modulo predisposto dalla Provincia di Vercelli, con l'indicazione:
   - del soggetto committente
   - del corpo idrico o del bacino interessato e la sua ubicazione a livello comunale
   - della lunghezza (se trattasi di torrente, fiume o canale), ovvero della dimensione (se trattasi di bacino), dell'alveo bagnato oggetto di asciutta
   - della data prevista per l'inizio lavori e la durata presunta degli stessi
   - del soggetto incaricato del recupero dell'ittiofauna (in alternativa deve essere avanzata richiesta di avvalimento dei servizi provinciali a fronte del rimborso delle spese di cui al successivo punto 4
   - dei recapiti postali, telefonici e/o informatici ai quali si possa far riferimento per ogni contatto che si renda necessario all'istruttoria della pratica.

5. Gli interventi di recupero ittico devono essere effettuati, comunque sempre d'intesa con il titolare della gestione piscatoria del corpo idrico, ove naturalmente quest'ultimo sussista, da ditte del settore, ovvero da professionisti specializzati. Delle metodologie d'intervento, dei suoi esiti e dei siti di reimmissione della fauna ittica recuperata deve darsi atto in apposito formale verbale, sottoscritto dai presenti titolati all'intervento.

6. Nel caso in cui per l'intervento venga richiesta l'opera di personale della Provincia di Vercelli o di altro personale specializzato da quest'ultima incaricato, il soggetto che ha determinato l'asciutta dovrà versare sul ***c/c postale 15714132, intestato alla Provincia di Vercelli, Via S. Cristoforo 3, 13100 Vercelli*** oppure

sul ***c/c bancario IT79U0306910000100000046619 intestato sempre all'Amministrazione Provinciale di Vercelli ed in essere presso INTESA S.PAOLO SPA,*** con causale: "*Contributo recupero fauna ittica*", a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute dall'Amministrazione, le somme di cui sotto, soggette ad aggiornamento triennale secondo ISTAT:

- Euro 500,00 al giorno in caso di asciutta in corsi d'acqua di lunghezza da uno a cinquanta metri o in bacini di superficie inferiore a mq. 200;
- Euro 1.000,00 al giorno in caso di asciutta in corsi d'acqua di lunghezza da cinquantuno a duecento metri o in bacini di superficie da mq. 200 a mq. 500;
- Euro 1.500,00 al giorno in caso di asciutta in corsi d'acqua di lunghezza superiore ai duecento metri e in bacini di superficie superiore a mq. 500.

7. L'autorizzazione, che si intende tacitamente concessa se non vi è stato formale riscontro entro il 15° giorno lavorativo successivo alla data di percezione alla Provincia di Vercelli della richiesta di cui al precedente punto 4, è rilasciata per l'espletamento di lavori condotti in via continuativa. Nel caso siano previste sospensioni temporali degli interventi, tali comunque da comportare la ricostituzione delle biocenosi preesistenti nell'alveo naturale, ogni successivo e singolo inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato secondo le modalità di cui al precedente punto 4.

8. L'autorizzazione, qualora intervengano formali richieste di specificazioni o integrazioni documentali alla domanda presentata si intende sospesa ed il termine di 15 giorni di cui al precedente punto 7 decorre dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

9. Nel caso l'impresa si sia avvalsa dei servizi provinciali, l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al pagamento del rimborso spesa, nella misura prevista all'art. 6, attestato dalla ricevuta del versamento sul conto corrente provinciale.

10. L'autorizzazione, in casi particolari e d'intesa tra le parti, può prevedere altresì forme di ripopolamento o compensazioni con materiale ittico dei corpi idrici interessati dalle asciutte, comunque con spesa a carico dei richiedenti.